COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 7.6.2022
COM(2022) 266 final

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Adeguamento tecnico del quadro finanziario pluriennale per il 2023 conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Adeguamento tecnico del quadro finanziario pluriennale per il 2023 conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027

1. INTRODUZIONE

La presente comunicazione fornisce all'autorità di bilancio il risultato dell'adeguamento tecnico prima della procedura di bilancio dell'esercizio 2023, conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027[1] ("regolamento QFP"). In particolare l'adeguamento tecnico fissa i massimali di spesa a prezzi correnti sulla base del deflatore fisso del 2 % di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento QFP.

Sulla base delle più recenti previsioni economiche[2], la comunicazione presenta inoltre un calcolo del margine al di sotto del massimale delle risorse proprie fissato in applicazione della decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea in vigore al momento dell'adozione della presente comunicazione.

La comunicazione presenta inoltre gli importi disponibili nell'ambito dello strumento unico di margine a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e c), l'adeguamento del massimale di pagamento a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e gli adeguamenti specifici per programma di cui all'articolo 5 del regolamento QFP.

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento QFP, ogni anno la Commissione, prima della procedura di bilancio dell'esercizio n+1, effettua l'adeguamento tecnico del quadro finanziario e ne comunica i risultati all'autorità di bilancio.

A norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento QFP, fatti salvi gli articoli 6 e 7 del medesimo regolamento, per l'esercizio considerato non sono effettuati ulteriori adeguamenti tecnici né nel corso dell'esercizio, né, a titolo di correzioni a posteriori, nel corso degli esercizi successivi.

2. TERMINI DELL'ADEGUAMENTO DELLA TABELLA DEL QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE (ALLEGATO - TABELLE 1-2)

La tabella 1 dell'allegato presenta il quadro finanziario pluriennale per l'UE a prezzi 2018 del regolamento QFP adeguato a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'articolo 5, paragrafo 2, e dell'articolo 11 di tale regolamento.

La tabella 2 dell'allegato presenta il quadro finanziario pluriennale per l'UE adeguato a prezzi correnti.

1 GU L 433I del 22.12.2020, pag. 11.

2 Commissione europea, Previsioni economiche per l'Europa, primavera 2022: Previsioni economiche per l'Europa. Primavera 2022 Commissione europea (europa.eu), (https://ec.europa.eu/info/publications/european-economic-forecast-spring-2022_en).

Il quadro finanziario espresso in percentuale del reddito nazionale lordo (RNL) dell'Unione è aggiornato in base alle più recenti previsioni economiche. Su tale base l'RNL dell'UE per il 2023 è fissato a 16 342 510 milioni di EUR a prezzi correnti.

2.1. Principali risultati dell'adeguamento tecnico del quadro finanziario pluriennale per il 2023

Il massimale globale del QFP per gli stanziamenti di impegno per il 2023 ammonta a 182 667 milioni di EUR a prezzi correnti, pari all'1,12 % dell'RNL. Il massimale globale del QFP per gli stanziamenti di pagamento ammonta a 168 575 milioni di EUR a prezzi correnti, pari all'1,03 % dell'RNL.

Il 1º giugno 2021 è entrata in vigore la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie ("DRP 2020")[3]. Tale decisione si applica retroattivamente a decorrere dal 1º gennaio 2021. Il massimale delle risorse proprie per gli stanziamenti di pagamento è fissato al 2,00 % della somma dell'RNL di tutti gli Stati membri, di cui 0,60 punti percentuali rappresentano un aumento temporaneo finalizzato unicamente a coprire tutte le passività derivanti dallo strumento dell'Unione europea per la ripresa[4].

Per il 2023 ne risulta un margine tra il massimale del QFP per gli stanziamenti di pagamento e il massimale delle risorse proprie per gli stanziamenti di pagamento equivalente a 158 275 milioni di EUR, pari allo 0,97 % dell'RNL[5].

La tabella seguente fornisce informazioni per il periodo 2021-2027 sul margine (in percentuale dell'RNL) tra il massimale del QFP per gli stanziamenti di pagamento e il massimale delle risorse proprie per gli stanziamenti di pagamento.

In % dell'RNL dell'UE	***2021***	***2022***[6]	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2021-2027**
Massimale del QFP per gli stanziamenti di pagamento	*1,18 %*	*1,14 %*	1,03 %	0,99 %	0,96 %	0,94 %	0,93 %	1,02 %
Margine al di sotto del massimale delle risorse proprie del 2,00 % dell'RNL in applicazione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio	*0,02 %*	*0,86 %*	0,97 %	1,01 %	1,04 %	1,06 %	1,07 %	0,98 %[7]

3 GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1.

4 Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 23).

5 Il margine specifico nell'ambito dell'aumento temporaneo del massimale delle risorse proprie corrispondente allo 0,60 % della somma dell'RNL di tutti gli Stati membri dipenderà dalle spese autorizzate per il 2023 in relazione alle passività a titolo dello strumento dell'Unione europea per la ripresa e dalle corrispondenti risorse proprie per il loro finanziamento.

6 Conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento QFP, il massimale del QFP per gli stanziamenti di pagamento e i margini per gli esercizi 2021 e 2022 non sono oggetto di ulteriori adeguamenti in seguito all'adeguamento tecnico per il 2021 (comunicato al Parlamento europeo e al Consiglio il 18.12.2020 (COM(2020) 848 final)) e per il 2022 (comunicato al Parlamento europeo e al Consiglio il 7.6.2021 (COM(2021) 365 final)).

7 Tale percentuale è calcolata sottraendo la media dei massimali annui del QFP per gli stanziamenti di pagamento per ciascun anno del periodo 2021-2027 (ossia l'1,02 % della somma dell'RNL di tutti gli Stati membri) dal massimale delle risorse proprie per gli stanziamenti di pagamento, pari al 2,00 % della somma dell'RNL di tutti gli Stati membri, massimale applicabile per l'intero periodo 2021-2027.

2.2. Adeguamento del sottomassimale della rubrica 3

A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento QFP, il sottomassimale della rubrica 3 per le spese connesse al mercato e i pagamenti diretti (primo pilastro della politica agricola comune - PAC) per il periodo 2021-2027 viene adeguato a seguito dei trasferimenti tra il primo e il secondo pilastro della PAC, conformemente all'atto giuridico che istituisce tali trasferimenti. L'importo totale del massimale per gli stanziamenti di impegno per la rubrica 3 non cambia.

Il sottomassimale della rubrica 3 è adeguato per la terza volta[8] nell'adeguamento tecnico del QFP per il 2023.

Il termine per la presentazione delle notifiche di trasferimento da parte degli Stati membri alla Commissione era il 1° agosto 2021. Il risultato è stato stabilito nei regolamenti delegati della Commissione 2022/42[9] dell'8 novembre 2021 e 2022/648[10] del 15 febbraio 2022. Tali trasferimenti hanno coperto la riduzione dei pagamenti e la flessibilità tra i pilastri a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, dell'articolo 11, paragrafo 6, quarto comma, dell'articolo 14, paragrafo 1, settimo comma, e dell'articolo 14, paragrafo 2, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013[11]. Dette modifiche incidono sull'applicazione del regolamento (UE) 2021/2115[12] per il 2023.

Le variazioni dei prezzi correnti nel sottomassimale della rubrica 3 sono trasformate in prezzi 2018 per adeguare la tabella del quadro finanziario pluriennale, che è espressa a prezzi 2018. A tale scopo il saldo netto dei trasferimenti viene innanzitutto trasformato in prezzi 2018 applicando il deflatore annuale fisso del 2 %. Tale risultato viene poi arrotondato per eccesso al fine di esprimere il sottomassimale adeguato in milioni di euro. L'arrotondamento è necessario per garantire che il

8 Il primo adeguamento è stato descritto nell'adeguamento tecnico del QFP per il 2021 (COM/2020/848 final) del 18 dicembre 2020. L'adeguamento per il 2022 è stato descritto nel documento COM(2021) 365 del 4 giugno 2021.

9 Regolamento delegato (UE) 2022/42 della Commissione dell'8 novembre 2021 che modifica gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i massimali nazionali e i massimali netti per i pagamenti diretti per alcuni Stati membri per l'anno civile 2022.

10 Regolamento delegato (UE) 2022/648 della Commissione del 15 febbraio 2022 che modifica l'allegato XI del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importo del sostegno dell'Unione per i tipi di intervento per lo sviluppo rurale per l'esercizio finanziario 2023.

11 Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).
A norma dell'articolo 11, paragrafo 1, gli Stati membri riducono l'importo dei pagamenti diretti di almeno il 5 % per la parte dell'importo al di sopra di 150 000 EUR. A norma dell'articolo 11, paragrafo 6, gli Stati membri comunicano alla Commissione le rispettive decisioni sulla riduzione dei pagamenti per l'anno civile 2022 e l'eventuale prodotto stimato della riduzione entro il 1° agosto 2021. L'articolo 14, paragrafo 1, stabilisce che gli Stati membri possono decidere di rendere disponibile come sostegno supplementare a titolo del FEASR una determinata quota dei rispettivi massimali nazionali annui per i pagamenti diretti. L'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 stabilisce che gli Stati membri possono rendere disponibile sotto forma di pagamenti diretti una determinata percentuale delle rispettive dotazioni FEASR.

12 Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.

sottomassimale del QFP sia sempre superiore al saldo netto disponibile per le spese nel bilancio annuale del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA). La lieve differenza che ne risulta non costituisce un margine disponibile, ma discende esclusivamente dall'operazione di arrotondamento. Per ogni bilancio annuale, la Commissione utilizzerà gli importi esatti del saldo netto disponibile per le spese del FEAGA.

La tabella seguente presenta il risultato netto (in milioni di euro) dei trasferimenti tra i due pilastri della PAC e la loro incidenza per il sottomassimale della rubrica 3.

Sottomassimale per il FEAGA (spese connesse al mercato e pagamenti diretti) dopo i trasferimenti a prezzi correnti e a prezzi 2018

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2021-2027
	- a prezzi correnti -							
Sottomassimale iniziale della rubrica 3	40 925,000	41 257,000	41 518,000	41 649,000	41 782,000	41 913,000	42 047,000	291 091,000
Sottomassimale della rubrica 3 fissato nell'ultimo adeguamento tecnico (2022)	40 368,000	41 257,000	41 518,000	41 649,000	41 782,000	41 913,000	42 047,000	290 534,000
Trasferimenti netti ad oggi	- 557,046	- 618,811						- 1 175,857
Trasferimento netto nell'adeguamento tecnico attuale (2023)			- 825,789					- 825,789
Totale dei trasferimenti netti dal pilastro 1 al pilastro 2 rispetto al sottomassimale iniziale	- 557,046	- 618,811	- 825,789	0,000	0,000	0,000	0,000	- 2 001,646
Saldo netto del FEAGA dopo tutti i trasferimenti	40 367,954	40 638,189	40 692,211	41 649,000	41 782,000	41 913,000	42 047,000	289 089,354
Sottomassimale della rubrica 3 dopo i trasferimenti	**40 368,000**	**40 639,000**	**40 693,000**	**41 649,000**	**41 782,000**	**41 913,000**	**42 047,000**	**289 091,000**
Differenza di arrotondamento	*0,046*	*0,811*	*0,789*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*1,646*
Differenza rispetto al sottomassimale iniziale dopo tutti i trasferimenti	***- 557,000***	***- 618,000***	***-825,000***	***0,000***	***0,000***	***0,000***	***0,000***	***-2 000,000***
	- a prezzi del 2018 -							
Sottomassimale iniziale della rubrica 3	38 564,000	38 115,000	37 604,000	36 983,000	36 373,000	35 772,000	35 183,000	258 594,000
Sottomassimale della rubrica 3 fissato nell'ultimo adeguamento tecnico (2022)	38 040,000	38 115,000	37 604,000	36 983,000	36 373,000	35 772,000	35 183,000	258 070,000
Trasferimenti netti ad oggi	- 524,375	- 571,595						- 1 095,970
Trasferimento netto nell'adeguamento tecnico attuale (2023)			- 747,811					- 747,811
Totale dei trasferimenti netti dal pilastro 1 al pilastro 2 rispetto al sottomassimale iniziale	- 524,375	- 571,595	- 747,811	0,000	0,000	0,000	0,000	-1 843,781
Saldo netto del FEAGA dopo tutti i trasferimenti	38 039,625	37 543,405	36 856,189	36 983,000	36 373,000	35 772,000	35 183,000	256 750,219
Sottomassimale della rubrica 3 dopo i trasferimenti	**38 040,000**	**37 544,000**	**36 857,000**	**36 983,000**	**36 373,000**	**35 772,000**	**35 183,000**	**256 752,000**
Differenza di arrotondamento	*0,375*	*0,595*	*0,811*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*1,781*
Differenza rispetto al sottomassimale iniziale dopo tutti i trasferimenti	***- 524,000***	***- 571,000***	***-747,000***	***0,000***	***0,000***	***0,000***	***0,000***	***-1 842,000***

2.3. Adeguamenti specifici per programma a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento QFP

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento QFP, la presente comunicazione comprende il calcolo, per l'esercizio 2023, delle dotazioni aggiuntive per i programmi specifici di cui all'allegato II del regolamento QFP e il conseguente adeguamento verso l'alto dei massimali degli stanziamenti di impegno e di pagamento.

Per il 2021 le entrate derivanti dalle ammende (e dai relativi interessi) imposte ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1/2003[13] e (CE) n. 139/2004[14] del Consiglio e registrate

[13] Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

come entrate di bilancio fino alla fine dell'esercizio ammontano a 1 233 milioni di EUR[15] (1 117 milioni di EUR a prezzi 2018). Tale importo è inferiore alla soglia minima di 1 500 milioni di EUR a prezzi 2018. La soglia minima fornisce pertanto l'entità totale dell'adeguamento per il 2023 a prezzi 2018.

L'adeguamento a prezzi correnti ammonta a 1 657 milioni di EUR dopo l'applicazione del deflatore annuo del 2 % e l'arrotondamento in milioni di euro in linea con le modalità per esprimere i massimali del QFP. Tale importo corrisponde all'adeguamento verso l'alto del massimale globale degli stanziamenti di impegno e del massimale degli stanziamenti di pagamento per l'esercizio 2023.

La ripartizione dell'adeguamento per rubrica e per programma del QFP si basa sulla colonna "Criterio di ripartizione" dell'allegato II del regolamento QFP. Gli adeguamenti dei massimali individuali degli stanziamenti di impegno sono arrotondati al milione di euro più vicino[16].

MASSIMALI DI IMPEGNO:	Prezzi correnti	Prezzi 2018
1. Mercato unico, innovazione e agenda digitale	**602 000 000**	**545 000 000**
Orizzonte Europa	451 500 000	408 750 000
Fondo InvestEU	150 500 000	136 250 000
2b. Resilienza e valori	**904 000 000**	**819 000 000**
UE per la salute (EU4Health)	437 302 384	395 912 558
Erasmus+	256 202 383	232 112 557
Europa creativa	90 317 140	81 824 931
Diritti e valori	120 478 093	109 149 954
4. Migrazione e gestione delle frontiere	**151 000 000**	**136 000 000**
Fondo per la gestione integrata delle frontiere	151 000 000	136 000 000
Massimale totale degli impegni:	**1 657 000 000**	**1 500 000 000**
MASSIMALI DI PAGAMENTO:	**1 657 000 000**	**1 500 000 000**

2.4. Adeguamento del massimale di pagamento a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) – Strumento unico di margine

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento QFP, l'adeguamento tecnico include l'importo dell'adeguamento del massimale per gli stanziamenti di pagamento nell'ambito dello strumento unico di margine (SMI) di cui all'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, lettera b).

Conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), tale adeguamento è effettuato per la prima volta nel 2022 (per l'adeguamento tecnico del 2023).

Il massimale di pagamento del 2021 era pari a 166 140 milioni di EUR a prezzi correnti. I pagamenti eseguiti nel 2021 ammontano a 165 587 milioni di EUR. A

14 Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("Regolamento comunitario sulle concentrazioni") (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

15 Sulla base dei conti annuali provvisori per il 2021 (articoli 420 e 424), previa detrazione dell'importo riscosso per l'anno n-1 di cui all'articolo 141, paragrafo 1, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica.

16 L'importo per la rubrica con la quota più elevata è stabilito come la differenza tra l'adeguamento totale e la somma degli importi per tutte le altre rubriche al fine di evitare discrepanze derivanti dagli arrotondamenti.

questo importo devono essere aggiunti i riporti dal 2021 al 2022 (2 226 milioni di EUR) in quanto sono considerati eseguiti.

I pagamenti e i riporti relativi agli strumenti speciali (4 316 milioni di EUR) sono esclusi dall'esecuzione in quanto sono considerati superiori ai massimali del QFP conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento QFP. L'esecuzione presa in considerazione per il calcolo dello strumento unico di margine è pari a 163 496 milioni di EUR.

Il restante margine al di sotto del massimale dei pagamenti nel 2021 è pari a 2 644 milioni di EUR a prezzi correnti.

La tabella seguente indica i dettagli del calcolo dello SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b).

Strumento unico di margine di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) (pagamenti)		
milioni di EUR		**2021**
1)	Massimale SP (prezzi 2018) prima dello SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b)	156 557,0
2)	Massimale SP (prezzi correnti) prima dello SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b)	166 140,0
3	**Mobilitazione dello SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c) (pagamenti (+/-))**	**0,0**
(4) = (2) + (3)	**MASSIMALE DEL TOTALE DA CONFRONTARE CON L'ESECUZIONE DEL BILANCIO VOTATO**	**166 140,0**
5)	**Pagamenti eseguiti rispetto al bilancio votato**	**165 586,5**
6)	*Pagamenti eseguiti rispetto al bilancio votato per l'EGF*	*9,7*
7)	*Pagamenti eseguiti rispetto al bilancio votato per la SEAR e l'EUSF*	*791,4*
8)	*Pagamenti eseguiti rispetto al bilancio votato per la SEAR e l'EAR*	*455,5*
9)	*Pagamenti eseguiti rispetto al bilancio votato per la riserva di adeguamento alla Brexit*	*407,2*
10)	*Pagamenti eseguiti rispetto al bilancio votato per lo strumento di flessibilità*	*1 286,6*
(11)** = (6) + (7) + (8) + + (9) + (10)*	***Pagamenti eseguiti rispetto al bilancio votato per gli strumenti speciali	***2 950,4***
12)	**Riporti dall'anno n all'anno n+1**	**2 225,5**
13)	*Riporti dall'anno n all'anno n+1 per l'EGF*	*0,0*
14)	*Riporti dall'anno n all'anno n+1 per la SEAR*	*74,5*
15)	*Riporti dall'anno n all'anno n+1 per la riserva di adeguamento alla Brexit*	*1 290,7*
(16)** = (13) + (14) + (15)*	***Riporto di strumenti speciali	***1 365,2***
17)	**Riporti decaduti dall'anno n-1 all'anno n**	**0,0**
18)	*Riporto decaduto dall'anno n-1 all'anno n EGF*	*0,0*
19)	*Riporto decaduto dall'anno n-1 all'anno n SEAR*	*0,0*
20)	*Riporto decaduto dall'anno n-1 all'anno n per la riserva di adeguamento alla Brexit*	*0,0*
(21) = (18) + (19) + (20)	***Riporti decaduti di strumenti speciali***	***0,0***
(22) = (5) + (12) - (17)	**TOTALE PAGAMENTI ESEGUITI n + RIPORTO n A n +1 - RIPORTO DECADUTO n-1**	**167 812,0**
(23) = (11) + (16) - (21)	***Strumenti speciali: esecuzione totale + riporto - riporto decaduto***	***4 315,6***
(24) = (4) - (22) + (23)	**Margine residuo**	**2 643,6**
(25) = (24) arrotondato in milioni	**Strumento unico di margine di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) (prezzi correnti)**	**2 644,0**
(26) = (25) adeguati ai prezzi 2018 utilizzando il deflatore del 2 % e arrotondato in milioni	**Strumento unico di margine di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) (prezzi 2018)**	**2 492,0**

L'importo dello SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), a prezzi 2018 corrisponde a 2 492 milioni di EUR. Tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 3, il massimale di pagamento nel 2021 è ridotto di tale importo. L'importo dello SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), è trasferito ai massimali di pagamento degli anni 2022 (1 246 milioni di EUR) e 2023 (1 246 milioni di EUR). Risulta pertanto che il massimale complessivo di pagamento per il periodo 2021-2027 a prezzi 2018 rimane invariato.

A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento QFP, per il calcolo dello SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e il corrispondente adeguamento dei massimali di pagamento è utilizzato il deflatore del 2 %. Il massimale del 2021 a prezzi correnti è pertanto ridotto di 2 644 milioni di EUR e il massimale a prezzi correnti è aumentato di 1 349 milioni di EUR per il 2022 e di 1 376 milioni di EUR per il 2023. A seguito dell'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), il massimale complessivo di pagamento a prezzi correnti per il periodo 2021-2027 corrisponde a 1 196 916 milioni di EUR.

La tabella seguente illustra in dettaglio l'adeguamento del massimale di pagamento risultante dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b).

Adeguamento dei massimali dello SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2021-2027
Massimale di pagamento iniziale (allegato I del regolamento (CE) 2020/2093)								
Prezzi 2018	**156 557**	**154 822**	**149 936**	**149 936**	**149 936**	**149 936**	**149 936**	**1 061 058**
Prezzi correnti	**166 140**	**167 585**	**165 542**	**168 853**	**172 230**	**175 674**	**179 187**	**1 195 211**
Massimale dei pagamenti modificato da ultimo (art. 7 adeguamento COM(2022) 80 del 28 gennaio 2022),								
Prezzi 2018	**156 557**	**156 322**	**149 936**	**149 936**	**149 936**	**149 936**	**149 936**	**1 062 558**
Prezzi correnti	**166 140**	**169 209**	**165 542**	**168 853**	**172 230**	**175 674**	**179 187**	**1 196 835**
Strumento unico di margine di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), dal 2021								
adeguamento del massimale di pagamento (prezzi 2018)	*-2 492*	*1 246*	*1 246*					*0*
adeguamento del massimale di pagamento (prezzi correnti)	*-2 644*	*1 349*	*1 376*					*81*
Massimale di pagamento adeguato di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) (Adeguamento tecnico per il 2023)								
Prezzi 2018	**154 067**	**157 568**	**151 182**	**149 936**	**149 936**	**149 936**	**149 936**	**1 062 558**
Prezzi correnti	**163 496**	**170 558**	**166 918**	**168 853**	**172 230**	**175 674**	**179 187**	**1 196 916**

3. STRUMENTI SPECIALI

Sono disponibili strumenti speciali al di fuori dei massimali di spesa del quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Tali strumenti servono a garantire una risposta rapida in caso di eventi eccezionali o imprevisti e a fornire, entro certi limiti stabiliti nel regolamento QFP, un margine di flessibilità al di là dei massimali di spesa convenuti.

3.1. Strumenti speciali tematici

3.1.1. Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

Conformemente all'articolo 8 del regolamento QFP, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)[17] può essere mobilitato fino a un importo massimo di 186 milioni di EUR all'anno a prezzi 2018, ovvero 205,4 milioni di EUR a prezzi correnti per il 2023[18]. Gli importi inutilizzati dell'esercizio precedente non possono essere riportati.

La tabella seguente illustra in dettaglio la disponibilità annuale e la mobilitazione del FEG nel 2021.

Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) - impegni								
								Mio EUR
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	**Totale**
Importi annuali a prezzi 2018	186,0	186,0	186,0	186,0	186,0	186,0	186,0	**1 302,0**
Importi annuali a prezzi correnti	197,4	201,3	205,4	209,5	213,7	217,9	222,3	**1 467,4**
Mobilitazione annuale	24,0							**24,0**
Importi decaduti	*173,4*							***173,4***

3.1.2. Riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza

Conformemente all'articolo 9 del regolamento QFP, la riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza (SEAR) può essere mobilitata fino a un importo massimo di 1 200 milioni di EUR all'anno a prezzi 2018, ovvero 1 324,9 milioni di EUR a prezzi correnti per il 2023. Qualsiasi quota dell'importo non utilizzato dell'esercizio precedente può essere riportata all'esercizio successivo. La quota dell'importo annuo derivante dall'esercizio precedente viene utilizzata per prima. Qualsiasi quota dell'importo annuo dell'anno n non utilizzata nell'anno n+1 viene annullata.

Un importo pari a 40 776 273 EUR, rimasto inutilizzato alla fine del 2021, è stato riportato dal 2021 al 2022.

La tabella seguente illustra in dettaglio la disponibilità annuale e la mobilitazione della SEAR.

Riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza (SEAR) - impegni								
								Mio EUR
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	**Totale**
Importi annuali a prezzi 2018	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	**8 400,0**
Importi annuali a prezzi correnti	1 273,5	1 298,9	1 324,9	1 351,4	1 378,4	1 406,0	1 434,1	**9 467,2**
Riporto dall'esercizio precedente	48,0	40,8						
Anticipi dell'esercizio successivo (FSUE)	-							
Mobilitazione annuale	1 280,7							**1 280,7**
Riporto all'esercizio successivo	40,8							
Importi decaduti	-							

[17] Regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48).

[18] Conformemente al regolamento QFP, la conversione si basa su un deflatore annuo fisso del 2 %. Il risultato a prezzi correnti è espresso in milioni e arrotondato a tre cifre decimali. Si tratta di un approccio orizzontale applicabile a tutti gli strumenti speciali.

3.1.3. Riserva di adeguamento alla Brexit

Conformemente all'articolo 10 del regolamento QFP, la riserva di adeguamento alla Brexit può essere mobilitata subordinatamente e conformemente alle condizioni stabilite nello strumento pertinente per un importo totale massimo di 5 000 milioni di EUR a prezzi 2018 o 5 470,4 milioni di EUR a prezzi correnti durante il periodo 2021-2025.

Il profilo degli importi annuali per la riserva di adeguamento alla Brexit è stabilito nel pertinente atto di base[19]. La tabella seguente illustra in dettaglio il profilo annuale di assegnazione dell'importo globale degli stanziamenti di impegno e della mobilitazione nel 2021:

Riserva di adeguamento alla Brexit - impegni								
								Mio EUR
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	**Totale**
Importi annuali a prezzi 2018	1 600,0	1 200,0	1 200,0		1 000,0			**5 000,0**
Importi annuali a prezzi correnti	1 697,9	1 298,9	1 324,9		1 148,7			**5 470,4**
Mobilitazione annuale	1 697,9							**1 697,9**

3.2. Strumenti speciali non tematici

3.2.1. Strumento unico di margine

3.2.1.1. Importo degli stanziamenti di impegno disponibili nell'ambito dello strumento unico di margine di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a)

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento QFP, la Commissione deve calcolare e comunicare, nell'ambito dell'adeguamento tecnico annuale del QFP, l'importo degli stanziamenti di impegno disponibili a titolo dello strumento unico di margine (SMI) di cui all'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, lettera a). Tale importo è calcolato per la prima volta nella presente comunicazione.

L'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento QFP prevede che i margini ancora disponibili al di sotto dei massimali del QFP per gli stanziamenti di impegno dell'anno n-1 siano resi disponibili al di sopra dei massimali del QFP per gli stanziamenti di impegno per gli anni dal 2022 al 2027.

Nel bilancio annuale definitivo dell'UE per il 2021, il margine disponibile al di sotto del massimale d'impegno ammonta a 629,0 milioni di EUR a prezzi correnti. Gli impegni relativi agli strumenti speciali (compresa la mobilitazione dello SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e c)) non sono presi in considerazione in quanto sono iscritti in bilancio oltre i limiti dei massimali del QFP conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento QFP.

A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento QFP, per il calcolo dell'adeguamento tecnico è utilizzato il deflatore del 2 % annuo. L'importo del margine residuo del 2021 che deve essere messo a disposizione per il 2022 corrisponde a 629,0 milioni di EUR a prezzi correnti nel 2021 ovvero a 641,5 milioni di EUR a prezzi correnti nel 2022. Nel caso in cui non venga utilizzato nel 2022, lo

[19] Regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 1).

SMI disponibile nel 2023 sarà pari a 654,4 milioni di EUR (a prezzi correnti nel 2023).

La tabella seguente indica i dettagli del calcolo dello SMI derivanti dal 2021.

	SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) - derivante dal 2021	
		Mio EUR, prezzi correnti
1)	Massimale SI 2021 (al 31.12.2021)	163 483,000
2)	Totale stanziamenti autorizzati bilancio 2021	166 833,206
(3)= (4)+(5)+(6)+ +(7)+(8)+(9)	*dei quali destinati agli strumenti speciali:*	*3 979,172*
4)	*SEAR (Fondo di solidarietà dell'Unione europea + Riserva per aiuti d'urgenza)*	1 321,432
5)	*Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione*	197,385
6)	*Riserva di adeguamento alla Brexit*	1 697,933
7)	*Strumento di flessibilità*	762,423
8)	*SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), mobilitato nel 2021 (al netto della compensazione effettuata nel 2021)*	-
9)	*SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) mobilitato nel 2021*	n.p.
(10)= (1)-(2)+(3)	**SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), 2021 (prezzi correnti)**	***628,966***
11)	*SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) (prezzi 2018)*	*592,689*
(12) = (10)*1,02	**SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), disponibile nel 2022 (prezzi correnti)**	**641,545**
(13)= (12)*1,02	**SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), disponibile nel 2023 (prezzi correnti)**	**654,376**

3.2.1.2. Importi massimi totali in impegni e pagamenti che possono essere mobilitati nell'ambito dello strumento unico di margine, articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e c).

L'importo massimo totale di cui all'articolo 11, paragrafo 2, primo comma, lettera a), è pari allo 0,04 % dell'RNL dell'UE, ossia a 6 537,0 milioni di EUR nel 2023.

L'importo massimo totale di cui all'articolo 11, paragrafo 2, primo comma, lettera b), è pari allo 0,03 % dell'RNL dell'UE, ossia a 4 902,8 milioni di EUR nel 2023.

3.2.2. Strumento di flessibilità

Conformemente all'articolo 12 del regolamento QFP, lo strumento di flessibilità può essere mobilitato fino a un importo annuale massimo di 915 milioni di EUR a prezzi 2018, ovvero 1 010,2 milioni di EUR a prezzi correnti per il 2023. Qualsiasi quota degli importi annuali non utilizzati dei due esercizi precedenti può essere riportata.

La tabella seguente illustra le disponibilità annuali e la mobilitazione dello strumento di flessibilità in stanziamenti di impegno nel bilancio adottato per il 2022[20].

Strumento di flessibilità								
								Mio EUR
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	**Totale**
Importi annuali a prezzi 2018	915,0	915,0	915,0	915,0	915,0	915,0	915,0	**6 405,0**
Importi annuali a prezzi correnti	971,0	990,4	1 010,2	1 030,4	1 051,0	1 072,1	1 093,5	**7 218,7**
Riporto dall'esercizio precedente	-	208,6						
Mobilitazione annuale	762,4	368,4						**1 130,9**
Riporto all'esercizio successivo	208,6							

20 GU L 45 del 24.2.2022, pag. 1.

Importi decaduti	-							

Il calendario dei pagamenti per la mobilitazione dello strumento di flessibilità nel bilancio adottato per il 2022 e degli importi delle esposizioni in essere derivanti dalle mobilitazioni nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 è illustrato nella tabella seguente.

Strumento di flessibilità - profilo dei pagamenti (prezzi correnti)								
								Mio EUR
Origine della mobilitazione	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	**Totale**
QFP 2014-2020	583,0	207,1	122,2	0,0	0,0	0,0	0,0	**912,3**
2021	703,5	40,9	10,3	7,6	0,0	0,0	0,0	**762,4**
2022		219,2	62,7	49,8	36,7			**368,4**
Totale	**1 286,6**	**467,2**	**195,2**	**57,4**	**36,7**	**0,0**	**0,0**	**2 043,2**

4. TABELLA RIASSUNTIVA E CONCLUSIONI

Le tabelle seguenti riassumono le modifiche dei massimali per gli stanziamenti di impegno e di pagamento nel quadro finanziario pluriennale in base all'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 5 e all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) del regolamento QFP, a prezzi correnti e a prezzi 2018 come indicati nella presente comunicazione.

Mio EUR, prezzi correnti	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2021-2027**
1. Mercato unico, innovazione e agenda digitale			**602**					**602**
2. Coesione, resilienza e valori			**904**					**904**
2a. Coesione economica, sociale e territoriale								0
2b. Resilienza e valori			904					904
3. Risorse naturali e ambiente								**0**
di cui: spese connesse al mercato e pagamenti diretti			-825					-825
4. Migrazione e gestione delle frontiere			**151**					**151**
5. Sicurezza e difesa								**0**
6. Vicinato e resto del mondo								**0**
7. Pubblica amministrazione europea								**0**
di cui: spese amministrative delle istituzioni								0
Modifica totale degli stanziamenti di impegno	**0**	**0**	**1 657**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 657**
Modifica totale degli stanziamenti di pagamento	**-2 644**	**1 349**	**3 033**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 738**

Mio EUR, prezzi 2018	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2021-2027**
1. Mercato unico, innovazione e agenda digitale			**545**					**545**
2. Coesione, resilienza e valori			**819**					**819**
2a. Coesione economica, sociale e territoriale								0
2b. Resilienza e valori			819					819
3. Risorse naturali e ambiente								**0**
di cui: spese connesse al mercato e pagamenti diretti			-747					-747
4. Migrazione e gestione delle frontiere			**136**					**136**
5. Sicurezza e difesa								**0**
6. Vicinato e resto del mondo								**0**
7. Pubblica amministrazione europea								**0**
di cui: spese amministrative delle istituzioni								0
Modifica totale degli stanziamenti di impegno	**0**	**0**	**1 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500**
Modifica totale degli stanziamenti di pagamento	**-2 492**	**1 246**	**2 746**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500**